

La pronuncia della Corte Costituzionale sul decreto-legge che consente ad altri intermediari, oltre a SIAE, di operare quali intermediari dei diritti d'autore

Con sentenza del 13 luglio 2020, la Corte Costituzionale ha respinto la questione di legittimità costituzionale delle norme che hanno esteso in Italia l'attività di intermediazione del diritto d'autore ad altri organismi di gestione collettiva, oltre a SIAE.

La vicenda trae origine dal ricorso proposto da SIAE per l'annullamento dell'elenco degli organismi di gestione collettiva (OGC) e delle entità di gestione indipendenti (EGI) – elenco redatto ai sensi dell'art. 5, comma I, Allegato A, della deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) del 19 ottobre 2017 (n. 396/17/CONS) - nella parte in cui include fra gli OGC un soggetto non ritenuto idoneo da SIAE, l'Associazione Lea - Liberi editori e autori (LEA). Nel corso della causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato, quest'ultimo ha proposto alla Corte delle Leggi la questione di legittimità dell'art. 19 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*), per mancato rispetto dei presupposti in tema di decretazione di urgenza, di cui all'art. 77 della Costituzione.

Occorre una breve premessa sulla normativa superiore e precedente rispetto al decreto oggetto di scrutinio: OGC ed EGI sono concetti definiti e regolati nella Direttiva 2014/26/UE (c.d. Direttiva Barnier) e dalla normativa di recepimento della medesima, il D.lgs. n. 35 del 2017.

La Direttiva non affronta direttamente il tema del monopolio legale degli OGC nei propri rispettivi Paesi di origine¹. Essa ha l'obiettivo di armonizzare le regole sull'attività delle organizzazioni e delle società di gestione collettiva. In tale contesto, il testo attribuisce agli autori la libertà di scegliere i soggetti cui assegnare le varie tipologie di diritti. A tal fine dunque, oltre agli OGC, possono costituirsi anche le EGI, enti di carattere commerciale.

Il D.lgs. n. 35 del 2017 ha distinto nettamente tra i primi, soggetti senza scopo di lucro detenuti o controllati dai propri membri, e le EGI, che invece perseguono fini di lucro e non sono né detenute né controllate dai titolari dei diritti. Questi possono affidare a un OGC o a una EGI di propria scelta la gestione per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato UE di nazionalità, residenza o stabilimento dell'OGC, dell'EGI e del titolare dei diritti. Tuttavia, il D.lgs. n. 35 del 2017 fa salvo quanto disposto dall'art. 180 della legge n. 633 del 1941 (LdA), che riserva a SIAE l'attività d'intermediazione nella gestione dei diritti d'autore, mantenendo così, di fatto, il monopolio della stessa SIAE. La libertà di scelta da parte degli autori risultava così limitata a OGC o EGI stabilite all'estero, che potevano operare solo previo accordo con la SIAE.

Successivamente, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (*Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie*). L'art. 19 del decreto modifica gli artt. 15-bis e 180 della LdA, introducendo in particolare OGC ed EGI tra i soggetti legittimati all'intermediazione dei diritti d'autore.

¹ Sul punto, la sentenza della CGUE del 27 febbraio 2014, nella causa C-351/12 (OSA), afferma la compatibilità tra la gestione obbligatoria dei diritti d'autore e il principio di libera prestazione dei servizi.

La decisione in commento affronta la questione di legittimità dell'art. 19 del D.L. 148/2017, dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale, che ha ritenuto lo strumento del decreto-legge, per come utilizzato dal Legislatore, conforme alla corretta interpretazione dell'art. 77 della Carta.

La Corte ha sottolineato che la scelta di provvedere attraverso lo strumento del decreto-legge può essere rinvenuta nella necessità, riconosciuta anche dal giudice rimettente, di armonizzare compiutamente la normativa interna a quella UE in tema di liberalizzazione della gestione collettiva dei diritti d'autore e nell'urgenza di evitare l'apertura di una procedura di infrazione. Al riguardo, nella decisione è citata la giurisprudenza della Corte, che in passato ha precisato che i ritardi connessi all'attuazione della disciplina comunitaria possono essere effettivamente alla base di un decreto-legge (sentenza n. 272 del 2005).

Nemmeno il fatto che le norme censurate non siano immediatamente applicabili, rinviando a successivi provvedimenti attuativi dell'AGCOM, è stato ritenuto dalla Corte idoneo a far venir meno il requisito dell'urgenza.

Un altro punto rimesso alla Corte Costituzionale riguarda l'asserita mancanza di organicità del decreto-legge, che, nella prospettazione del Consiglio di Stato, risponderebbe a finalità non univoche, collegate a esigenze indifferibili in materia finanziaria, rispetto alle quali l'art. 19 si rivelerebbe del tutto estraneo, disciplinando una materia priva di diretta e rilevante relazione con il bilancio dello Stato, poiché i diritti d'autore non confluiscono nell'erario.

La Corte ha chiarito in proposito che *“l'urgente necessità del provvedere può riguardare anche una pluralità di norme accomunate non solo dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ma anche dall'intento di fronteggiare una situazione straordinaria complessa e variegata, che richiede interventi oggettivamente eterogenei, in quanto afferenti a materie diverse, ma indirizzati tutti all'unico scopo di approntare urgentemente rimedi a tale situazione. Si tratta, nella specie, di quei «provvedimenti governativi ab origine a contenuto plurimo», che possono in tal senso risultare omogenei rispetto allo scopo (...)”*.